

VERBALE DI ACCORDO

CONTRASTO A FENOMENI DI DIFFERENZIAZIONE CONTRATTUALE

Oggi, 4 giugno 2019, presso la sede di Confcommercio Milano – Lodi – Monza e Brianza (di seguito: Confcommercio MI – LO – MB) in Corso Venezia, 47 – Milano, si sono incontrati:

CONFCOMMERCIO MI - LO – MB

Marco Barbieri
Umberto Bellini
Pierantonio Poy

FILCAMS CGIL Milano

Marco Beretta

FISASCAT CISL Milano e Metropoli

Luigino Pezzuolo

UILTUCS Lombardia

Giovanni Gazzo
Michele Tamburrelli

Le Parti, come sopra rappresentate,

VISTI

- gli Accordi Territoriali per il Settore Terziario, Distribuzione e Servizi per la Provincia di Milano del 15 giugno 1960 (reso *erga omnes* con D.P.R. del 2 gennaio 1962, n. 541), del 2 dicembre 1971 e del 17 maggio 1983;
- il vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015;
- l'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e CGIL, CISL, UIL;
- l'Accordo Interconfederale per un nuovo sistema di Relazioni Sindacali e Modello Contrattuale del 24 novembre 2016, sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e CGIL, CISL, UIL;
- l'Accordo del 26 settembre 2017, integrativo al CCNL Terziario del 30 marzo 2015, sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL;

CONSIDERATO CHE

- le Parti riconfermano il sistema di relazioni sindacali esistenti nei Settori del Terziario e del Turismo e si pongono l'obiettivo condiviso di rafforzare tale sistema per sviluppare condizioni di competitività e produttività utili alle imprese e all'occupazione;
- le Parti riconfermano l'importanza della scelta, a suo tempo realizzata, di costituire un capillare sistema di bilateralità territoriale per i Settori del Terziario e del Turismo con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'attività degli Enti attraverso un'offerta mirata di servizi e tutele alle imprese e ai lavoratori;

- Confindustria MI – LO – MB e Filcams CGIL Milano, Fisascat CISL Milano Metropoli, Uiltucs UIL Lombardia si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- Le Parti, al fine di assicurare leali condizioni di concorrenza, riconoscendosi nelle previsioni dell'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e in coerenza con quanto definito con l'Accordo Interconfederale per un nuovo sistema di Relazioni Sindacali e Modello Contrattuale del 24 novembre 2016, confermano la volontà di arginare e prevenire fenomeni di differenziazioni, retributive e normative, e di garantire condizioni di concorrenza tra le imprese.
- In tale ottica le Parti condividono che gli istituti contrattuali definiti dagli Accordi Territoriali del 15 giugno 1960 (reso *erga omnes* con D.P.R. del 2 gennaio 1962, n. 541), del 2 dicembre 1971 e del 17 maggio 1983, nonché previsti e disciplinati in qualsiasi altro accordo territoriale sottoscritto o che verrà sottoscritto dalle Parti stesse, devono costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello.
- Le eventuali difformità rispetto alle previsioni di cui al capoverso precedente contenute in accordi territoriali sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente Accordo, saranno oggetto di immediato confronto fra le Parti stesse.
- Le previsioni contenute nel presente accordo costituiscono parte integrante degli Accordi territoriali del 15 giugno 1960 (reso *erga omnes* con D.P.R. del 2 gennaio 1962, n. 541), del 2 dicembre 1971 e del 17 maggio 1983.
- Le Parti riconfermano, per la Città Metropolitana di Milano, il carattere festivo della giornata del 16 agosto e l'importo del Terzo Elemento Provinciale o Assegno Supplementare pari a € 11,36.- per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.
- Le Parti, infine, convengono che i trattamenti economici debbano essere coerenti con le previsioni dei CCNL di categoria sottoscritti tra parti sociali in possesso dei requisiti previsti e tali da dare piena attuazione al principio secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Ciò al fine di contrastare il proliferare di accordi e contratti sottoscritti a tutti i livelli da organizzazioni e associazioni prive del requisito di rappresentanza e rappresentatività, che mettono in discussione tale principio.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO MI – LO – MB

FILCAMS – CGIL Milano

FISASCAT – CISL Milano Metropoli

UILTUCS – UIL Lombardia

